

Visto, in particolare, l'art. 2, quinto comma, della stessa legge il quale dispone che l'esecuzione del programma predisposto dal commissario delle società in amministrazione straordinaria deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI;

Vista la nota n. 100205 del 1° febbraio 1993 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del comitato l'istanza del commissario della Socimi S.p.a., in amministrazione straordinaria, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione del relativo programma;

Considerato che tale programma consente la prosecuzione della gestione unitamente alla valorizzazione delle strutture produttive al fine di collocare sul mercato il relativo complesso aziendale;

Ravvisata l'opportunità di rinviare la parte di programma concernente la commessa ATAC, per la quale dovrebbero essere attivate linee di credito garantite dallo Stato per 12 miliardi, possa essere allo stato attuale rinviata dal momento che l'entità della perdita derivante dallo svolgimento dei lavori, il livello del fabbisogno finanziario e della relativa copertura integralmente a

carico dello Stato, nonché lo stato delle trattative tra le parti rappresentano elementi che appesantiscono la gestione corrente finalizzata peraltro al trasferimento a breve del complesso aziendale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza in data 19 gennaio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Esprime

parere favorevole all'esecuzione del programma di risanamento relativo alla Socimi S.p.a. specificando che le linee di azione del commissario dovranno essere finalizzate alla realizzazione delle commesse in corso, con esclusione della parte concernente la commessa ATAC, e al trasferimento in tempi brevi del complesso aziendale.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

93A2512

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 19 aprile 1993, n. 469.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada. Circolazione dei velocipedi. Attrezzatura per il trasporto di bambini.

L'art. 182 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione dei velocipedi, stabilisce, al comma 5, che:

«È consentito al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età, opportunamente assicurato con le idonee attrezzature stabilite dal regolamento».

L'art. 377 del regolamento di attuazione e di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce che: «L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'art. 182, comma 5, del codice, al trasporto su di un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito sellino con braccioli e schienale assicurato da una barra di collegamento tra i due braccioli. Detto sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso; deve inoltre essere "ancorato saldamente" al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione. Il sellino infine deve essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso è apposto un marchio di approvazione, la cui forma è stabilita dallo stesso Ministero».

Lo stesso art. 182 stabilisce al comma 6 che «i velocipedi costruiti per il trasporto di altre persone, se a più di due ruote simmetriche, devono essere omologati».

Da parte di molti produttori di velocipedi e di attrezzature idonee al trasporto di bambini sugli stessi nonché di associazioni di categoria sono stati richiesti chiarimenti circa l'applicazione delle suddette disposizioni.

Considerata la necessità di offrire agli operatori del settore elementi certi per la programmazione della propria attività ed agli utenti chiarimenti circa le norme di comportamento da rispettare, si precisa quanto segue:

la formulazione dell'art. 377 del regolamento di attuazione, laddove prescrive che «Il sellino debba essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici» e che su di esso venga apposto un marchio di approvazione la cui forma è stabilita dallo stesso Ministero è da intendere nel senso che l'applicazione dello stesso articolo è subordinata all'emanazione di ulteriori norme che definiscano le caratteristiche costruttive e funzionali dei sellini e le modalità di omologazione;

analogamente anche l'omologazione di alcuni tipi di velocipedi, prevista al comma 6 dell'art. 182, è subordinata all'emanazione di ulteriori norme che definiscano le caratteristiche costruttive e funzionali dei suddetti velocipedi;

le suddette norme saranno adottate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, e fino alla data della loro emanazione non sarà possibile procedere ad omologazioni, risultando di conseguenza ammissibile, in applicazione dell'art. 232 del Nuovo codice della strada l'uso di sellini e velocipedi non omologati.